
	Procedura Generale	Codice 01		
Emesso da: Direzione Generale	Titolo Protocollo di Condotta Antimafia	Data 1/03/2015	Versione 0	Pagina 1 di 7

Protocollo di Condotta Antimafia

Situazione Revisione			
Vers.	Data emissione	Motivazione della revisione	Autore


Distribuzione	Funzione Risorse Umane
----------------------	------------------------

Firma	Data	Firma	Data	Firma	Data
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza		Responsabile: Organismo di Vigilanza		Amministratore Unico	
		Firma			
REDAZIONE		Responsabile: Direzione Generale		APPROVAZIONE	
		VERIFICA			

	Procedura Generale	Codice 01		
Emesso da: Direzione Generale	Titolo Protocollo di Condotta Antimafia	Data 1/03/2015	Versione 0	Pagina 2 di 7

Sommario

<i>Natura e finalità</i>	3
<i>Campo di applicazione</i>	3
<i>Criteri di selezione del personale e norme di condotta</i>	5
<i>Criteri di selezione di consulenti fornitori e clienti</i>	5
SELEZIONE DEI CONSULENTI FORNITORI E/O PARTNER.....	5
SELEZIONE DEI CLIENTI	6
<i>Pagamenti ed altre transazioni finanziarie</i>	6
<i>Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura</i>	6
<i>Altri soggetti</i>	7
.....	9

	Procedura Generale	Codice 01		
Emesso da: Direzione Generale	Titolo Protocollo di Condotta Antimafia	Data 1/03/2015	Versione 0	Pagina 3 di 7

Natura e finalità

Il Protocollo di Condotta Antimafia adottato da SEA AMBIENTE S.r.l. (di seguito solo "SEA") [Il protocollo antimafia] trae origine dal "PROTOCOLLO ANTIMAFIA PER LE IMPRESE" elaborato da Pier Luigi Vigna (Ex Procuratore Nazionale Antimafia 1997-2005), Giovanni Fiandaca (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo) e Donato Masciandaro (Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano) e si rifà espressamente alle disposizioni di cui al d.lgs. 6.09.2011 n. 159 così come integrato dal d.lgs. 15.11.12 n. 218 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Il protocollo antimafia è inteso dalla Società quale specifica procedura adottata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 416bis del codice penale, nonché per la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa. In questo senso costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (*governance*) dell'impresa, al fine di fronteggiare i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

1. protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l'impresa;
2. contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Il protocollo antimafia considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

Il protocollo antimafia costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della società.


Al protocollo antimafia è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori ed dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della società.

Nell'adozione ed attuazione del protocollo antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).

Campo di applicazione

L'adozione del protocollo antimafia presuppone la ricognizione, da parte della SEA, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine è stata svolta e va costantemente aggiornata un'analisi del contesto territoriale, diretta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

	Procedura Generale	Codice 01		
Emesso da: Direzione Generale	Titolo Protocollo di Condotta Antimafia	Data 1/03/2015	Versione 0	Pagina 4 di 7


Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l'Azienda opera, SEA si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'Impresa.

A tal fine possono essere utilizzati plurimi indicatori, tra cui:

- a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II) così come integrato dal d.lgs. 15.11.12 n. 218 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".
- b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi di criminalità organizzata, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, delitti di criminalità organizzata, delitti ambientali e per altre figure di reato.
- d. Costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti o di autocertificazione sostitutiva;
- i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;

	Procedura Generale	Codice 01		
Emesso da: Direzione Generale	Titolo Protocollo di Condotta Antimafia	Data 1/03/2015	Versione 0	Pagina 5 di 7

- j. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organo Amministrativo e delle funzioni operative interessate, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente **protocollo antimafia**.

Criteri di selezione del personale e norme di condotta

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- b. uguaglianza di trattamento;
- c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Il personale deve essere informato e "formato" su quanto previsto del presente **protocollo antimafia** e, più in generale, sulla legislazione antimafia, **con riferimento al punto c.** che precede verrà richiesto al personale l'esibizione di un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, **documentazione sensibile che verrà trattata** nel rispetto dei principi di riservatezza afferenti la legge sulla privacy, D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

È fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti da SEA o che la Società intende assumere, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe ricomprese da atti adottati formalmente dall'Azienda e resi pubblici o pubblicati nelle forme di legge.


Criteri di selezione di consulenti fornitori e clienti

SELEZIONE DEI CONSULENTI FORNITORI E/O PARTNER

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei consulenti e/o fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi:

- d. trasparenza delle procedure di selezione;
- e. pari opportunità di accesso;
- f. professionalità;
- g. affidabilità;
- h. economicità;

	Procedura Generale	Codice 01		
Emesso da: Direzione Generale	Titolo Protocollo di Condotta Antimafia	Data 1/03/2015	Versione 0	Pagina 6 di 7

- i. assenza di contestazioni di cui all'articolo "Campo di Applicazione" lett. i) che precede, del presente Protocollo antimafia
- j. Sussistenza di elementi dai quali si possa desumere un esiguo rischio di condizionamento criminale: in particolare, quanto allo status giudiziario: i) l'esibizione di certificazione del casellario giudiziario e di eventuali procedure penali pendenti negativa: ii) l'esibizione di attestazioni ovvero autocertificazione equipollente circa l'avvenuto inserimento in elenchi (ad esempio "white list") istituiti dalle Prefetture o altri enti pubblici; iii) l'adesione ad associazioni anti-mafia e/o anti racket legalmente riconosciute.

La selezione dei consulenti e/o fornitori, specie nei settori di attività definiti dalla legge "ad alto rischio di infiltrazione mafiosa", deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f. e g. Le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate e presso l'Amministrazione è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della privacy dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.

SELEZIONE DEI CLIENTI

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti (stazioni appaltanti e/o Enti locali, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione precedentemente enunciati, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:


- a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- b. mutamenti significativi del settore di attività;
- c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati e sottoposti al controllo e vigilanza della Banca d'Italia, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati ad operare in tali settori intermediari finanziari come il capoverso che precede ovvero altri soggetti specificamente autorizzati dall'Organo Amministrativo per iscritto con specifiche motivazioni.

Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura.

	Procedura Generale	Codice 01		
Emesso da: Direzione Generale	Titolo Protocollo di Condotta Antimafia	Data 1/03/2015	Versione 0	Pagina 7 di 7

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro di SEA di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza (quando nominato) oltre che l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza (quando nominato) e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza (quando nominato), da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'Impresa. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo le autorità competenti.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dall'Organo amministrativo.

L'Impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare, suscettibile della sanzione più grave del licenziamento fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nell'ipotesi più grave del sospetto di connivenza e/o concorso e/o collaborazione di qualsiasi natura con un sodalizio criminale.

Altri soggetti

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, SEA si impegna ad incoraggiare la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito della realtà territoriale in cui si trova ad operare.